

Allegato A

Convenzione per l'effettuazione di prestazioni sanitarie specialistiche ai sensi del D.Lgs. 81/08, esami di laboratorio, esami strumentali, esami di radiodiagnostica

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti nata a Firenze il 18.12.1960, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____.

E

l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (di seguito denominato "ESTAR") con sede legale in Firenze, via di San Salvi, 12 Palazzina 14, codice Fiscale e Partita Iva 06485540485, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Massimo Braganti, ivi domiciliato in ragione della sua carica; congiuntamente indicate come "Parti";

PREMESSO

- che la Legge 449/97 art.43, comma 3, prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare convenzioni anche con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;

- che la Legge 448/01, art. 29, comma 2, conferma, ampliandola, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme di autofinanziamento tramite la cessione di servizi;

che ESTAR con nota Prot. n. 64596 del 20.11.2023, non disponendo della figura professionale di medico competente, ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro la disponibilità ad attivare una collaborazione, tramite stipula di apposita convenzione, finalizzata a garantire l'attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 41, Decreto Legislativo n. 81/2008, a favore dei propri lavoratori dipendenti nell'ambito dell'Area Vasta Centro, tramite i Medici del Lavoro dell'Azienda in attività extralavorativa;

- che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dell'Azienda, si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta di ESTAR con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti professionali necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di collaborazione, fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

- che l'Azienda ha quindi confermato la propria disponibilità a garantire ad ESTAR la continuità della salvaguardia della salute dei lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria ed in particolare attività di medico competente ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 25, 29, 35, 39, 40 e 41, da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti necessari, tramite stipula di apposita convenzione, gestita dalla SOC Politiche Economiche, di cui alla Delibera DG n. 1468 del 29/12/2023, che ne ha regolamentato modalità e condizioni economiche per l'erogazione di tale servizio;

- che relativamente alla richiesta di ESTAR di esecuzione di esami di laboratorio, accertamenti clinici ed eventuali ulteriori approfondimenti, anche tramite visite specialistiche, di cui alla nota prot. n. 64596 del 20.11.2023, si è dato mandato al

Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi dell'Azienda, di redigere apposita convenzione, rappresentata dal presente atto, che ne regolamenti modalità operative di programmazione ed erogazione, nonché i necessari aspetti giuridici ed economici connessi all'attività medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'Azienda Usl Toscana Centro, nelle modalità di seguito indicate, garantirà, tramite il presente atto, gli esami e gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008, a favore dei lavoratori ESTAR nell'ambito dell'Area Vasta Centro, opportunamente individuati per ogni annualità di riferimento secondo una calendarizzazione condivisa preventivamente tra le parti, oggetto di visite mediche preventive e periodiche nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria. L'Azienda garantirà altresì, le prestazioni sanitarie specialistiche, qualora ritenuti necessari dal personale dell'Azienda incaricato allo svolgimento delle funzioni di medico competente nell'ambito della convenzione tra AUSLTC ed ESTAR di cui al provvedimento DG n. 1468 del 29/12/2023, nello specifico art. 3 comma 3. Le visite specialistiche, gli esami strumentali, di laboratorio e di radiodiagnostica inerenti gli accertamenti di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo n. 80/2008, sono elencate nell'allegato 1 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per l'esecuzione del prelievo per gli esami ematici e degli esami tossicologici (previsti come da protocollo della sorveglianza sanitaria nello specifico per il personale del Magazzino ESTAR sede di Calenzano – PO, con il profilo di operatori tecnici, es. carrellisti possessori di patentino di guida per carelli

elevatori e/o autisti), la struttura aziendale di riferimento è la SOSD Attività assistenza sanitaria di Empoli, Prato e Pistoia dell'Azienda USLTC.

Il medico competente provvederà, con congruo anticipo da concordarsi tra i referenti interni del servizio coinvolti per l'effettuazione dei prelievi ematici/esami urine, a comunicare alla SOSD di cui sopra il calendario delle visite programmate per la mensilità di riferimento. Il personale Assistente Sanitario ed Infermieristico afferente alla SOSD, provvederà, tenuto conto della programmazione delle visite comunicate dal Medico Competente incaricato, a programmare apposite sedute, tenuto conto dell'organizzazione interna delle attività e del personale afferente, per l'effettuazione degli esami ematici ed urine che saranno garantite fuori orario di lavoro in regime di produttività aggiuntiva.

I campioni ematici e delle urine per gli esami tossicologici necessari come da protocollo di sorveglianza sanitaria raccolti saranno processati dal personale del Laboratorio analisi di Prato dell'Azienda ed inserite, anche ai fini della rendicontazione e della successiva fatturazione ad ESTAR, nell'applicativo aziendale di riferimento in uso, con apposito codice/reparto dedicato. La visualizzazione, la stampa/consegna dei referti potrà essere effettuata direttamente ed in autonomia dal medico competente individuato che potrà visualizzarli/scaricarli tramite il codice reparto dedicato dall'applicativo di riferimento in uso, in ottemperanza anche alle misure di sicurezza circa la salvaguardia dei dati personali. Per eventuali prestazioni specialistiche, di cui all'Allegato 1, prescritte dal medico competente aziendale, qualora ritenute necessarie durante l'effettuazione della visita e diverse dai prelievi ematici, analisi urine e test tossicologici, il lavoratore ESTAR interessato, provvederà autonomamente a fissare l'appuntamento tramite CUP. Una volta che il

lavoratore ha svolto l'esame, provvederà ad inviare il referto direttamente al medico competente aziendale secondo adeguate misure di sicurezza della protezione dei dati personali. Le modalità operative relative alla prenotazione, saranno concordate tra le parti a seguito di sottoscrizione del presente atto.

Qualora i convocati siano impossibilitati a presentarsi ad effettuare gli esami ematici e tossicologici nell'ora e nei giorni stabiliti, il lavoratore o il referente ESTAR dovranno dare preavviso almeno entro 24 ore al medico Competente di riferimento dell'USL/TC individuato, che provvederà a darne comunicazione alla SODS Attività Assistenza sanitaria Empoli, Prato-Pistoia, comunicando eventualmente anche una nuova data/orario di visita.

ART. 2 – TARIFFE

ESTAR si impegna a corrispondere all'Azienda:

- a) per le prestazioni oggetto della presente convenzione, le tariffe corrispondenti riportate nell' **Allegato 1)** del presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con applicazione dell'iva 22% se dovuta.

Il tariffario di cui all'allegato 1) verrà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dell'inflazione al 01/10 di ogni anno di validità.

Il tariffario di cui all'allegato 1) alla presente convenzione potrà essere aggiornato, da parte dell'Azienda Usl Toscana Centro a seguito di rivalutazione tramite analisi di costo, qualora il valore non risulti adeguato alla copertura dei costi aziendali. Di tali aggiornamenti, l'Azienda USL Toscana Centro darà comunicazione tramite PEC ad ESTAR: estar@postacert.toscana.it.

Le tariffe saranno comunque verificate ed eventualmente aggiornate dalla SOC Approvvigionamento prestazioni dall'AUSL/TC a partire dal 1° aprile 2024, data di entrata in vigore del nuovo nomenclatore regionale come da DGRT n.

1297/2023 e n. 16/2024, con analisi di costo a cura della SOC Contabilità Analitica.

- b) Euro 42,34 lordi/h (oneri inclusi) per le prestazioni rese dal personale assistente sanitario ed infermieristico della SOSD Attività assistenza sanitaria di Empoli, Prato e Pistoia per l'esecuzione dei prelievi ematici e degli esami tossicologici, salvo "aggiornamenti normativi contrattuali o legislativi che dovessero intervenire". In quest'ultimo caso, la tariffa sopra indicata sarà autonomamente aggiornata.

ART. 3 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Per la fatturazione ad ESTAR degli esami ematici e tossicologici effettuati e degli eventuali accertamenti specialistici, il Referente ESTAR individuato provvederà ad inviare mensilmente il resoconto dei nominativi con codice matricola per i quali è stato programmato, di concerto con la SOSD Attività Assistenza sanitaria Empoli, Prato-Pistoia, l'effettuazione degli esami ematici e tossicologici, alla SOS Medicina Preventiva che provvederà alla gestione degli adempimenti necessari ai fini dell'emissione della fattura alle tariffe di cui all'Allegato 1 del presente atto, previa emissione di ordine NSO da parte di ESTAR e a seguito di attestazione di congruità delle prestazioni rese da parte del referente individuato per la SOSD Attività Assistenza sanitaria Empoli, Prato-Pistoia. Il riepilogo suddetto dovrà essere inviato alla SOS medicina preventiva dell'AUSLTC con cadenza semestrale. Il Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie provvederà ad inviare alla SOS Medicina Preventiva, con cadenza mensile, il riepilogo delle ore svolte dal proprio personale afferente alla SOSD attività di Assistenza Sanitaria Empoli- Prato-Pistoia per il prelievo degli esami ematici e tossicologici in regime

di produttività aggiuntiva nell'ambito della presente collaborazione oggetto di accordo, opportunamente vistato ed autorizzato dal Direttore del Dipartimento di afferenza. La SOS medicina preventiva provvederà con i relativi adempimenti partecipando tale rendicontazione tramite apposita modulistica alla Struttura competente dell'AUSLTC e alla SOC Clienti al fine dell'emissione della fattura e della successiva liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti che hanno reso l'attività a cura della SOC afferente. I riferimenti per l'emissione della fattura saranno comunicati successivamente da ESTAR.

I pagamenti da parte di ESTAR saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di fattura elettronica emessa dall'Azienda USL Toscana Centro, tramite la SOC Clienti, con le modalità che saranno indicate nella fattura stessa.

ART. 4 – PROTEZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del GDPR - Regolamento EU (2016/679) e del Codice in materia di Protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., nonché dei provvedimenti emanati nel tempo dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e disponibili sul relativo sito istituzionale (www.garanteprivacy.it).

Le parti si qualificano, ai sensi dell'art. 4, n. 7 del GDPR quali Autonomi titolari del trattamento dei dati, relativamente all'attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata nella presente convenzione e nell'esercizio dell'attività di sorveglianza sanitaria, è autorizzato dal Titolare del trattamento dati, nell'ambito

di propria competenza, e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento si impegna a fornire agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR a raccogliere e conservare, ove necessario, il consenso degli stessi.

ART. 5 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013). Per quanto riguarda l'Azienda USL Toscana Centro al rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità e del Codice etico e di comportamento aziendale, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente". Si segnala che alla sezione del sito aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro "amministrazione trasparente/altri contenuti" sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (*Whistleblowing*).

Le parti si impegnano altresì a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente dalla presente

convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cc, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione, comprovanti l'inadempimento in questione.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

La responsabilità civile verso terzi ed infortuni, ad esclusione della colpa grave e dolo, per l'attività svolta dai professionisti dell'Azienda nell'ambito della collaborazione in oggetto, verrà garantita secondo le modalità organizzative vigenti presso l'Azienda medesima.

L'Azienda USL TC dà assicurazione di adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 7 - DECORRENZA - RINNOVO –PROROGA

7.1 Decorrenza

Le parti convengono che il presente accordo produce effetti a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale ed avrà scadenza il 31.12.2024. Le parti concordano che laddove si verificassi in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della presente convenzione, un evento normativo inerente l'attività oggetto di regolamentazione e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà uniformato, fermo restando la facoltà di recedere per entrambe le parti, con un preavviso di almeno 30 giorni da fare pervenire a mezzo PEC. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le parti per iscritto e dovrà essere inviata tramite PEC ai seguenti indirizzi:

per l'Azienda USLTC: convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert-toscana.it

per ESTAR: estar@postacert.toscana.it

7.2 Rinnovo

Il presente atto potrà essere eventualmente rinnovato, agli stessi patti e condizioni, ad eccezione di un'eventuale rivalutazione delle tariffe come regolamentato all'art. 3 da concordarsi preventivamente tra le parti previa richiesta anticipata di almeno 60 giorni dalla scadenza prevista da parte di ESTAR ed accettazione formale da parte di AUSLTC da inviarsi a mezzo PEC, per un'ulteriore annualità fino al 31.12.2025.

7.3 Proroga

Alla scadenza del 31.12.2025 è prevista la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese dalla scadenza, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.

Art. 8 Inadempienze, sospensione, risoluzione

8.1 Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti da inviare agli indirizzi PEC di cui all'art. 7.1.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione sollevata a mezzo PEC. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

8.2 Sospensione

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

8.3 Risoluzione

Le clausole previste dal presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

8.4 Recesso

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione, senza dover erogare alcun corrispettivo per l'esercizio di tale facoltà, dando preavviso non inferiore a 30 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da inviarsi tramite PEC.

ART. 9 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE - COMUNICAZIONI

Sono individuati quali Responsabili della convenzione: per l'Azienda UsI Toscana Centro:

- per le attività di sorveglianza sanitaria e di gestione dei conflitti la **Dr.ssa**

Raffaella Giannini, Direttore della SOC Medicina Legale;

- per gli aspetti di organizzazione, di gestione del servizio, per la verifica della corretta esecuzione e regolare attestazione delle prestazioni rese, di cui alla presente convenzione, **il medico competente dell'Azienda incaricato** per l'attività di sorveglianza sanitaria e richiedente di eventuali accertamenti sanitari di cui all'All. 1 del presente accordo, effettuati nei termini previsti.

Per ESTAR: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing.

Giuseppe Caccavelli.

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata agli indirizzi PEC di cui all'art. 7.1.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 11 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto è redatto in un unico originale, firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/86 con spese a carico del richiedente.

Le spese di bollo sono assolte in modo virtuale da ESTAR, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale 1 - Prot. 46020 del 27/05/2015. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile. Ogni comunicazione inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata da entrambi i contraenti.

Letto confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Usl Toscana Centro

Il Direttore SOC Approvvigionamento Prestazioni

Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti

Per ESTAR

Il Direttore Generale

Dr. Massimo Braganti